

VERBALE DI ACCORDO

Oggi li 9/11/81 tra la ditta FILOZOO, rappresentata dai Sigg. Martinelli Dr. Paolo e Vellani Rag. Fabrizio, il Consiglio di Fabbrica, nelle persone dei Sigg. Barasso M., Gasparini G., Marchetti A. congiuntamente ai dirigenti della Filia di zona, Sigg. Morselli, e Artioli

si è convenuto quanto segue:

1) INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

Le parti concordano di effettuare incontri periodici, di norma semestrali al fine di valutare l'andamento economico e produttivo dell'azienda, gli investimenti necessari per mantenere la ditta tecnologicamente competitiva e i conseguenti riflessi occupazione.

2) AMBIENTE DI LAVORO

Mentre il C.di F. prende atto delle recenti migliorie apportate all'ambiente di lavoro ed alla introduzione di nuove macchine per il miglioramento della condizione di lavoro (quali cucitrice e palettizzatore), la Direzione Aziendale si impegna a proseguire nella ricerca di nuove tecnologie in grado di migliorare l'ambiente e la condizione dei dipendenti.

L'Azienda si impegna altresì a studiare l'ipotesi di un ascensore per il trasporto ai piani del personale e a fornire al Centro di Medicina del Lavoro della USL di Carpi l'elenco delle sostanze impiegate nelle diverse fasi di lavorazione, al fine di accertare se esistono eventuali agenti nocivi alla salute dei dipendenti e a rimuovere le cause in caso di presenza.

3) INDENNITA' DI DISAGIO

Le parti concordano di istituire una indennità di disagio a L.40.000(Quarantamila lire) mensili da erogarsi a tutti i dipendenti che prestano l'attività lavorativa dentro il molino. Tale indennità dovrà essere calcolata su ogni Istituto contrattuale e di legge.

Per quanto riguarda il personale che presta attività solo saltuariamente la Direzione Aziendale ed il C. di F. concorderanno in modo forfettario l'erogazione di tale indennità che dovrà essere proporzionata alle ore trascorse nel molino.

4) SALARIO

Il salario aziendale viene elevato dalle attuali 53.000=(Cinquantatremila) mensili a L.78.000=(Settantottomilalire) mensili per tutti i dipendenti e sarà calcolato su tutti gli Istituti contrattuali e di Legge.

5) PERIODICITA'

Il presente accordo aziendale integra il precedente e rimarrà in vigore fino a quando non sarà sostituito ad un altro accordo.

Decorrenza 1 Luglio 1981 e scadenza 30 Giugno 1984.

6) VESTIARIO

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 48 del CCNL, le parti convengono in considerazione del notevole logorio del vestiario che l'Azienda provveda alla sostituzione dello stesso ad avvenuta usura e dietro presentazione del capo consumato.

7) LAVORAZIONE A TURNO

Per quanto riguarda i turni le parti richiamano le norme previste dal CCNL.

(seguono firme)